



Fondazione Bruno Visentini

**Relazione sulla proposta di direttiva
concernente l'introduzione
di una dichiarazione IVA standard**

*di Andrea Di Gialluca e Margherita Zambuco
con la supervisione del Prof. Avv. Fabio Marchetti e dell'Avv. Federico Rasi*

Indice

| | |
|---|----|
| 1. La proposta in merito all'introduzione di una dichiarazione IVA standard | 2 |
| 1.1 Genesi e <i>ratio</i> della proposta alla modifica di direttiva | 2 |
| 2. Le finalità e le proposte di modifica alla direttiva 2006/112/CE | 5 |
| 2.1. Le modifiche in materia di contenuto | 7 |
| 2.2. Le modifiche in materia di modalità di presentazione | 9 |
| 2.3. Le modifiche in materia di termini di presentazione e di versamento | 10 |
| 2.4. I termini in materia di correzione delle dichiarazioni | 11 |
| 2.5. Altre dichiarazioni ed informazioni | 11 |

Premessa

Il presente approfondimento si inserisce nell'ambito della ricerca "I Lacci e Laccioli gravanti sulle imprese", svolta dalla Fondazione Bruno Visentini in sinergia con l'Area Politiche Fiscali di Confindustria, e finalizzata, in questa prima parte, all'individuazione dei principali nodi fiscali che gravano sul sistema di imprese italiano.

1. La proposta in merito all'introduzione di una dichiarazione IVA standard

La Commissione Europea, nell'ottobre 2013, ha approvato, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali relativi alle imprese operanti nei diversi Stati membri, la proposta di direttiva del Consiglio europeo recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ed introduttiva di una dichiarazione IVA standard¹.

La proposta si inserisce, da un lato, nell'obiettivo di armonizzazione in materia di imposte indirette² e, dall'altro, in un contesto di semplificazione in materia amministrativa, con particolare riferimento agli adempimenti IVA, fortemente richiamato dalle istituzioni europee, soprattutto a partire dal 2007.

Di seguito, sono esposti gli aspetti fondamentali della proposta di direttiva menzionata.

1.1 Genesi e ratio della proposta alla modifica di direttiva

Le necessità di una riduzione dei vincoli amministrativi all'attività delle imprese è stata evidenziata nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo nel 2007³; in tale sede, è stata messa in luce l'importanza di ridurre i nodi burocratici al fine di accelerare la crescita economica europea attraverso una riduzione degli stessi del 25% entro il 2012. A tal fine, la Commissione europea è stata delegata a sviluppare un apposito piano attuativo, nel quale, tra le altre, è stata identificata come area di intervento quella relativa all'imposta sul valore aggiunto⁴.

Nel 2009 è stato così presentato dalla Commissione Europea - la quale aveva frattanto istituito il "gruppo di lavoro Stoiber" - un documento⁵ nel quale, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti ambiti di intervento:

1. semplificazione dell'obbligo di fatturazione ed incentivazione alla diffusione della fatturazione elettronica;
2. soppressione dell'obbligo di presentazione delle richieste di rimborso nella lingua del Paese membro nei confronti del quale è vantato un credito IVA;
3. istituzione del c.d. "one stop shop", relativo all'introduzione di un unico punto di riferimento ove assolvere, nel solo Paese membro di registrazione ed intrattenendo rapporti con una sola Amministrazione Finanziaria, tutti gli obblighi IVA;
4. modulazione della frequenza relativa alla presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni internazionali ed introduzione di sistemi di assolvimento elettronici;
5. soppressione della comunicazione dati annuale IVA;
6. riduzione della frequenza relativa alla presentazione della dichiarazione periodica IVA necessaria alla liquidazione dell'imposta;
7. semplificazione della prova relativa all'esportazione di beni in regime di esenzione dall'imposta;

¹ Cfr. Commissione europea, *Proposta di direttiva del Consiglio europeo recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ed introduttiva di una dichiarazione IVA standard*, COM (2013) 721 final, Bruxelles, 23 ottobre 2013.

² Ex art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

³ Cfr. Consiglio europeo, *Conclusioni della presidenza*, 7224/1/07 REV 1, Bruxelles, 8-9 marzo 2007 pag. 10.

⁴ Cfr. Commissione Europea, *Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union*, COM(2007) 23 final, Bruxelles, 24 gennaio 2007, pag. 7.

⁵ Cfr. Commissione Europea, *Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions*, COM (2009) 544 final, Bruxelles, 22 ottobre 2009, pp. 82-91.

8. soppressione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT ed eliminazione del relativo obbligo di presentazione in assenza di operazioni assoggettate agli adempimenti menzionati;
9. introduzione di un sistema di assolvimento dell'imposta in tempo reale attraverso il sistema bancario;
10. incentivazione all'utilizzo di dichiarazioni e di comunicazioni in forma elettronica;
11. integrazione, nella fase costitutiva dell'impresa, dell'obbligo di registrazione ai fini IVA con lo stesso adempimento richiesto da altri soggetti (quali il registro delle imprese in Italia);
12. armonizzazione degli strumenti finalizzati a combattere le frodi IVA;
13. incentivazione all'utilizzo del sistema relativo all'IVA di gruppo.

Alcune delle proposte sono state successivamente recepite e trasformate in legge negli ordinamenti interni mentre altre, ivi compresa quella sulla dichiarazione IVA standard, sono state ripresentate in altra sede.

Nel dicembre 2010 è stato pubblicato il Libro Verde sul futuro dell'IVA⁶, nel quale è stata avviata una consultazione sul futuro dell'imposta; in questa sede, e nel successivo documento di accompagnamento al Libro Verde⁷, è stata avanzata la proposta di una dichiarazione IVA standardizzata per tutti i Paesi membri, adottabile in via opzionale dagli operatori, ma da recepire obbligatoriamente in ciascuno Stato.

Nel dicembre 2011, la Commissione europea, in base ai responsi positivi ricevuti dalla precedente consultazione, ha prodotto una comunicazione sul futuro dell'IVA⁸ nella quale, tra le altre cose, è stato posto l'obiettivo di presentare, entro il 2013, una proposta volta all'introduzione di una dichiarazione IVA standardizzata e l'accorpamento alla stessa di eventuali altri adempimenti dichiarativi. Nelle conclusioni dell'ECOFIN nel maggio 2012, gli Stati membri hanno peraltro accolto la proposta della Commissione europea⁹.

Nell'ottobre 2012 è stato, inoltre, tenuto il seminario *Fiscalis*. In tale occasione, sono state formulate le seguenti conclusioni: da un lato, la necessità di adottare un solo modello dichiarativo (in luogo di un modello opzionale standard ed uno dettato dalla normativa nazionale) e, dall'altro, l'importanza di richiedere nel modello IVA un numero minimo di informazioni standardizzate, con la possibilità di prevedere, per ciascuno Stato membro, delle ulteriori ma comunque limitate informazioni all'interno del modello.

Contestualmente alla pubblicazione del Libro Verde, è stato costituito un "VAT expert group"¹⁰, il quale, nel novembre 2012 - in virtù di uno studio comparato condotto dalla PricewaterhouseCoopers (PwC) in otto Paesi europei, la cui relazione conclusiva è stata pubblicata nel febbraio 2013¹¹ - ha prospettato diverse possibilità di intervento.

Le soluzioni prospettate, alternativamente, sono state le seguenti:

⁶ Cfr. Commissione Europea, *Green paper on the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT system*, COM (2010) 695 final, Bruxelles, 1 dicembre 2010, pag. 16.

In questa sede è stato rilevato, tuttavia, quanto segue: "A more uniform approach in this area would certainly facilitate the development of IT tools for compliance with VAT obligations EU-wide and reduce administrative burdens for businesses operating in a number of Member States. However, changing current practice in the Member States would have a cost both for tax administrations and for businesses, including those that only have to comply with such obligations in a single Member State".

⁷ Cfr. Commissione Europea, *Commission staff working document accompanying document to the Green paper on the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT system*, Bruxelles, 1 dicembre 2010, pp. 78-79.

⁸ Cfr. Commissione Europea, *Communication on the future of VAT. Toward a simple, more robust, and efficient VAT system tailored to the single market*, COM (2011) 851 final, Bruxelles, 6 dicembre 2011, pag. 9.

Nel documento si legge che "the Commission will propose in 2013 that a standardised VAT declaration should be available in all languages and optional for businesses across the EU".

⁹ Cfr. Council of the European Union, *Economic and financial Affairs, Presse Release 3167th Council meeting*, Bruxelles, 15 maggio 2012, pp. 16-19.

¹⁰ Cfr. Commissione Europea, *Commission Decision of 26 June 2012 setting up a group of experts on value added tax*, Bruxelles, 26 giugno 2012.

¹¹ Cfr. PwC, *Study on the feasibility and impact of a common EU standard VAT return, Specific Contract No. 9, TAXUD/2011/DE/329*, 27 febbraio 2013.

1. l'introduzione di una dichiarazione standard per tutti i Paesi membri, disponibile in tutte le lingue, in sostituzione delle previgenti dichiarazioni richieste dalla normativa nazionale;
2. l'introduzione di una dichiarazione standard europea da adottare in via opzionale, ferma restando la possibilità per gli operatori di continuare ad adottare il modello dichiarativo nazionale;
3. la possibilità di adottare un modello standard europeo solo per certi settori, con particolare riferimento alle imprese operanti in diversi Stati membri¹².

Per ognuna delle tre circostanze delineate, ivi compresa quella in cui fosse mantenuto il sistema attuale fondato sull'assenza di una dichiarazione armonizzata, sono stati valutati gli impatti in termini socio-economici.

Nello studio condotto dalla PwC è stato inoltre proposto un modello di IVA standard; i benefici individuati nel corso dello studio e in seguito alla consultazione con le imprese coinvolte sono così riassumibili¹³:

1. standardizzazione e conseguente semplificazione ed efficientamento dei processi di compilazione e di invio della dichiarazione;
2. riduzione dei costi legati alla consulenza e alla formazione interna per effetto della disponibilità di modelli uniformi e tradotti in tutte le lingue;
3. incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di *risk management*, per effetto di una conseguente standardizzazione degli stessi;
4. maggior facilità di presentazione della dichiarazione in formato elettronico, dato il venir meno della necessità di richiedere schede di identificazione elettronica per l'invio della dichiarazione in ciascun Paese membro.

A fronte di tali aspetti vantaggiosi, tuttavia, sono state individuate alcune aree di criticità. Tra le altre, la possibilità di una duplicazione degli obblighi dichiarativi per gli imprenditori che non siano in grado o decidano di non adottare per tutte le proprie imprese la dichiarazione unificata, nel caso in cui questa fosse resa come opzionale. Altresì, è stata evidenziata l'importanza di sviluppare, parallelamente alla dichiarazione standardizzata per tutti i Paesi membri, anche una legislazione armonizzata in materia di IVA, anche con riferimento alle altre comunicazioni. È stato infine sottolineato il rischio che una dichiarazione unificata comporti un incremento generalizzato delle informazioni da inserire nel documento, data l'esigenza di soddisfare contemporaneamente il fabbisogno informativo, certamente eterogeneo, di più Amministrazioni Finanziarie.

In conseguenza del percorso sin qui delineato, in cui si sono peraltro inserite successive consultazioni nell'ambito dello “*Small Business Act*” e nell'ambito del “gruppo sul futuro dell'IVA”, riunitosi nel gennaio 2013, si è così giunti alla proposta in esame.

¹² Cfr. VAT expert group, *Standard VAT declaration*, Bruxelles, 27 novembre 2011.

¹³ Cfr. PwC, *Study on the feasibility and impact of a common EU standard VAT return (Annex 4)*, 10 gennaio 2013, pp. 4-6.

2. Le finalità e le proposte di modifica alla direttiva 2006/112/CE

La finalità della proposta di direttiva in esame, in base al principio del “*Think Small First*”, enucleato dallo “*Small Business Act*”, è quella di giungere, entro il 1° gennaio 2017¹⁴, alla predisposizione di un modello unico standardizzato che possa valere in tutti i 28 Paesi che compongono l’Unione Europea, che contenga un numero limitato di informazioni obbligatorie, da presentare in un formato comune, preferibilmente elettronico. In base alle diverse ipotesi valutate¹⁵, infatti, è stato deciso che quella migliore fosse relativa all’introduzione di una dichiarazione IVA standard obbligatoria con una flessibilità limitata per gli Stati membri di stabilire le informazioni in base ad un elenco standardizzato.

Il vigente sistema di imposta sul valore aggiunto sottopone, infatti, le imprese all’obbligo di compilare periodicamente le dichiarazioni IVA, le quali, richiedono informazioni dettagliate per il pagamento, nonché per il controllo dell’imposta ma, al contempo, l’attuale sistema consente agli Stati una certa flessibilità di decidere, in via autonoma, quali informazioni richiedere. Conseguentemente, la presentazione della dichiarazione IVA può rivelarsi un adempimento piuttosto complesso e, soprattutto, diverso a seconda del Paese in cui tale onere deve essere assolto, anche in considerazione dell’assenza di un modello che valga universalmente per tutti i Paesi e che peraltro deve essere redatto in lingua nazionale¹⁶. Le imprese si trovano, dunque, sovente di fronte a norme e a procedure completamente differenziate (in quanto non armonizzate) che oramai costituiscono un grave limite per gli scambi transfrontalieri, aumentando gli oneri a carico delle imprese.

Nell’ottica della riduzione degli oneri amministrativi¹⁷ gravanti sulle imprese, scaturente dall’applicazione della direttiva IVA, già segnalato nella comunicazione della Commissione europea “*Legiferare con intelligenza nell’Unione europea – rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese*”¹⁸, l’introduzione di un modello armonizzato è suscettibile di ridurre gli oneri amministrativi, per un risparmio stimato intorno ai 15 miliardi di euro annui.

¹⁴ L’art. 2 della proposta di direttiva prevede, infatti, che gli Stati membri armonizzeranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016.

¹⁵ Le ipotesi vagliate sono state (cfr. Commissione Europea, *Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD (2013) 426 final*, Bruxelles, 23 ottobre 2013, pp. 6-9):

1. lasciare invariato il sistema previgente;
2. introduzione di una dichiarazione IVA standard obbligatoria per le imprese e per gli Stati membri;
3. introduzione di una dichiarazione IVA standard facoltativa per le imprese;
4. introduzione di una dichiarazione facoltativa per le imprese che presentano dichiarazioni IVA in più di uno Stato membri;
5. introduzione di una dichiarazione IVA standard obbligatoria, con una flessibilità limitata per gli Stati membri circa la possibilità di stabilire le informazioni in base ad un elenco standardizzato.

¹⁶ Nel documento di accompagnamento dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva, si legge, a proposito dei problemi transfrontalieri, quanto segue: “*La principale difficoltà che le imprese devono affrontare nel compilare dichiarazioni IVA in diversi Stati membri risiede nella complessità intrinseca delle dichiarazioni e nella diversità dei regimi linguistici: occorre fornire informazioni diverse, le informazioni stesse non sono coerenti nelle definizioni, mancano orientamenti utili su come compilare la dichiarazione IVA, le norme e le procedure per la presentazione sono diverse, e il tutto deve essere compilato nella lingua nazionale. Complesso anche il livello di informazioni richiesto, che in vari Stati membri è molto impegnativo.*

Tutto questo crea due problemi principali: riduce il commercio transfrontaliero e aumenta la difficoltà delle attività commerciali oltre frontiera. Per le PMI che esercitano un’attività transfrontaliera, il problema è amplificato per due ragioni ovvie. In primo luogo, vi è meno capacità finanziaria di creare imprese locali con personale locale che presentino dichiarazioni IVA in un altro Stato membro. In secondo luogo, vi è meno capacità finanziaria di assumere personale specializzato o retribuire consulenti esterni che conoscono le norme e le lingue straniere necessarie a compilare la dichiarazione IVA in un altro Stato membro. Il risultato è uno specifico ostacolo agli scambi e molte PMI semplicemente non si spingono oltre frontiera per questi motivi” (cfr. Commissione Europea, *Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD (2013) 426 final*, Bruxelles, 23 ottobre 2013, pag. 4).

¹⁷ Cfr. Commissione europea, *Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps, COM(2013) 685 final*, 2 ottobre 2013, Bruxelles, pag. 5.

¹⁸ Cfr. Consiglio europeo, *COM(2013) 122 final*, Bruxelles, 7 marzo 2013.

La proposta verte sul **contenuto**, sulle **modalità** sui **termini di presentazione** e di **versamento** nonché sulle **correzioni** della dichiarazione IVA standard; sono arretrate inoltre delle modifiche alle **altre dichiarazioni e comunicazioni** ai fini dell'IVA.

La tabella che segue riporta le modifiche contenute nella proposta in esame, le quali sono nel dettaglio analizzate nei successivi paragrafi.

| Schema delle aree di intervento della proposta e delle relative norme | |
|--|---|
| Area di intervento | Norme modificate della direttiva 2006/112/CE |
| Contenuto | artt. 178, 185, 211, 271, 318: sostituzione della denominazione della dichiarazione IVA con il termine “dichiarazione IVA standard” |
| | art. 250: contenuto minimo obbligatorio |
| | art. 251, par. 1: contenuto aggiuntivo riferito alle operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta |
| | art. 251, par. 2: contenuto aggiuntivo riferito alle operazioni per le quali è effettuata una detrazione dell'IVA nel corso del periodo di imposta |
| | art. 251, par. 3: contenuto aggiuntivo riferito alle operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di una regione, di un territorio specifico in cui vigono norme speciali ovvero alle operazioni che sono coperte da un regime speciale |
| | art. 254: soppresso; il relativo contenuto è trasferito nell' art. 257-bis |
| | art. 260: soppresso; il relativo contenuto è stato trasferito nell' art. 251, par. 1, lett. g) e nell' art. 251, par. 2, lett. g) |
| | art. 261: soppresso; il relativo contenuto, in materia di comunicazione dati IVA annuale, è stato trasferito nell' art. 251, par. 2, lett. h) |
| | art. 273, secondo comma: sostituito |
| Modalità di presentazione | art. 252-bis: presentazione della dichiarazione IVA standard in forma elettronica e disposizioni in materia di firma elettronica avanzata |
| | art. 255: contiene le norme attualmente contenute negli artt. 255, 256 e 257 |
| Termini di presentazione e di versamento | art. 255-bis e art. 255-ter: definizione di alcune procedure relative alle modalità di presentazione della dichiarazione IVA standard |
| | art. 252, par. 2: periodo di imposta |
| | art. 252, par. 1: termini di presentazione della dichiarazione IVA standard |
| | art. 272, par. 1, secondo comma: soppresso; è inserito il par. 1-bis |
| Correzioni della dichiarazione | art. 206: termine di versamento |
| | art. 253: soppresso |
| Altre dichiarazioni ed informazioni | art. 250, par. 2: correzioni alla dichiarazione IVA standard |
| | art. 255-bis e art. 255-ter: definizione di alcune procedure relative alle correzioni delle dichiarazioni IVA standard |
| | art. 260 e art. 261: concernenti le dichiarazioni relative all'importazioni di beni e la comunicazione dati IVA annuale, sono soppressi e i relativi obblighi trasferiti all'interno della dichiarazione IVA (<i>ex art. 251</i>), sono inseriti nella nuova sezione denominata “altre dichiarazioni ed informazioni” |
| | art. 257-bis: cessioni di mezzi di trasporto nuovi |
| | art. 258: acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa |
| | art. 259: comunicazioni relative agli acquisti effettuati da persone con riferimento ai nuovi mezzi di trasporto |

2.1. La modifiche in materia di contenuto

La proposta prevede, oltre ai necessari adeguamenti formali¹⁹, una dichiarazione basata su un **massimo di ventisei caselle**²⁰ che devono essere compilate dalle imprese; le informazioni richieste devono essere standardizzate per tutti i Paesi.

È, tuttavia, previsto che gli Stati membri possano esonerare le imprese dalla compilazione di alcune caselle fino ad un **contenuto minimo di cinque**. Nello specifico, devono essere riportati all'interno della dichiarazione, in virtù della nuova formulazione dell'art. 250, almeno le seguenti informazioni:

1. l'importo dell'imposta esigibile;
2. l'importo della detrazione operata;
3. l'importo netto dell'IVA da versare o da rimborsare;
4. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle operazioni per cui l'imposta è divenuta esigibile, compreso l'importo delle operazioni esenti;
5. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle operazioni in relazione alle quali siano operate la detrazioni;
6. l'importo totale delle cessioni di beni intracomunitarie, per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2019;
7. l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate, per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, per le operazioni menzionate ai punti 6 e 7, è stabilito che le stesse debbano essere inserite nella dichiarazione soltanto per un periodo transitorio, esteso fino al 31 dicembre 2019.

Oltre al contenuto minimo, è stabilito un contenuto aggiuntivo di informazioni riconducibili a tre categorie. Tale contenuto è subordinato alla preventiva informazione da parte dello Stato membro nei confronti di un apposito Comitato²¹.

La **prima categoria di informazioni aggiuntive**, è prevista dall'art. 251, primo paragrafo novellato, il quale, con la finalità di sopprimere le informazioni statistiche ma non quelle necessarie ai fini dell'IVA, prevede che, in merito alle operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta, ciascuno Stato membro possa richiedere, in tutto o in parte, il seguente contenuto aggiuntivo standardizzato:

- a) l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per ciascuna aliquota;
- b) l'importo totale delle cessioni di beni intracomunitarie per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019;
- c) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore dell'imposta a norma dell'articolo 196;
- d) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese alla lettera c) il cui destinatario è debitore dell'imposta;
- e) l'importo totale relativo alle cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità (*ex art. 146, paragrafo 1, lettere a)* e le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità,

¹⁹ Concernenti la sostituzione del termine "dichiarazione IVA" con il termine "dichiarazione IVA standard" all'interno degli artt. 178, 185, 211, 271 e 318 della direttiva 2006/112/CE.

²⁰ La normativa nazionale prevede attualmente una dichiarazione IVA basata su 586 voci (cfr. DI Mambro A., *L'Iva del futuro in cinque voci*, in ItaliaOggi, 24 ottobre 2010, pag. 27).

²¹ Di cui all'art 58 Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010.

ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato (*ex art. 146, paragrafo 1, lettere b*);

f) l'importo totale di qualsiasi altra operazione non compresa nelle lettere da b) a e);

g) l'imposta:

- sugli acquisti intracomunitari di beni, o sulle operazioni assimilate;
- sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi il cui destinatario è debitore dell'imposta;
- sull'importazione di beni, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà di esonerare dal pagamento i soggetti passivi o i debitori di imposta al momento dell'importazione, purché tale circostanza sia indicata in dichiarazione (*ex art. 211, secondo comma*).

Inoltre, con riferimento alla **seconda categoria di informazioni aggiuntive**, l'art. 251, secondo paragrafo, asserisce che, per le operazioni per le quali viene effettuata una detrazione dell'IVA nel corso del periodo di imposta, gli Stati membri possano esigere, oltre al contenuto minimo obbligatorio precedentemente riportato, che la dichiarazione IVA standard riporti tutte ovvero solo alcune delle seguenti informazioni standardizzate:

- a) l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute diverse da quelle di cui alle lettere da b) a g);
- b) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019;
- c) l'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni o sulle operazioni assimilate;
- d) l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute il cui destinatario è debitore dell'imposta a norma dell'art. 199 o 199 *bis* o di una misura nazionale autorizzata in virtù dell'art. 119-*ter* o 395;
- e) l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi ricevute, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore dell'imposta a norma dell'art. 196;
- f) l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese nelle lettere c) e d) il cui destinatario è debitore dell'imposta;
- g) l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle importazioni di beni²²;
- h) le eventuali rettifiche delle detrazioni, qualora le stesse siano superiori ovvero inferiori a quelle a cui il soggetto passivo ha diritto²³.

Infine, con riferimento alla **terza ed ultima categoria di contenuto aggiuntivo**, è prevista la possibilità, *ex art. 251 paragrafo 3*, di introdurre, per motivi giustificati e con riferimento a regioni e per territori specifici in cui vigono norme speciali ovvero per le operazioni che sono coperte da regimi speciali, ulteriori informazioni non presenti nel modello standardizzato, dandone notifica al comitato permanente per la cooperazione amministrativa. Nello specifico, tali informazioni concernono:

- a) il calcolo per l'importo dell'imposta divenuta esigibile;
- b) il calcolo per l'importo dell'IVA detraibile.

²² Per effetto dell'introduzione della disposizione, è soppresso l'art. 260, il quale prevede che gli Stati membri adottino le modalità di dichiarazione per quanto riguarda le importazioni di beni.

²³ Nell'attuale disciplina, gli Stati membri, a norma dell'art. 261, possono richiedere al soggetto passivo una comunicazione dati IVA annuale relativa alle operazioni poste in essere nell'anno precedente, contenente tutte le informazioni per le eventuali rettifiche. Nella proposta di direttiva, l'art. 261 ed il relativo adempimento sono soppressi, in quanto le rettifiche si fondano direttamente sulla dichiarazione IVA standard.

Nella proposta sono, inoltre, rinvenibili ulteriori disposizioni in materia di contenuto. Nello specifico, è disposto che siano **escluse dalla dichiarazione IVA standard** le informazioni richieste dalle Amministrazioni Finanziarie relativamente ai mezzi di trasporto nuovi²⁴ e ai prodotti soggetti ad accisa, che devono essere raccolte in dichiarazioni separate.

Inoltre, l'art. 273, viene riformulato. Senza intaccare la facoltà di cui al primo comma - il quale prevede che gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, **altri obblighi** che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera - il secondo comma viene sostituito. Nella nuova formulazione, esso prevede che la facoltà appena menzionata viene esclusa per gli Stati membri, oltre che per gli obblighi di fatturazione, anche nel caso della dichiarazione IVA standard. Ciò, evidentemente, al fine di evitare che gli Stati membri siano autorizzati ad imporre alle imprese altri obblighi in materia di dichiarazione IVA standard, oltre a quelli sin qui visti.

2.2. La modifiche in materia di modalità di presentazione

Le imprese devono poter presentare la dichiarazione IVA standard **per via elettronica** in tutti gli Stati membri, anche mediante il trasferimento elettronico di file, utilizzando **firme elettroniche avanzate interoperabili in tutta l'UE** o altre tecnologie che offrano livelli di sicurezza analoghi. Ciò al fine di ridurre le lungaggini burocratiche derivanti dalla presentazione della dichiarazione in forma cartacea nonché in virtù dell'esigenza di evitare di richiedere strumenti elettronici di identificazione, necessari per l'invio della dichiarazione, diversi per ciascuno Stato membro. A tale scopo, la proposta in esame aggiunge l'art. 252-*bis* alla direttiva, il quale prevede che la dichiarazione IVA standard possa essere presentata per via elettronica e che si possa ricorrere, come sopra detto, al trasferimento elettronico dei file. È specificato, tuttavia, che tali dichiarazioni siano accettate dagli Stati membri soltanto laddove l'autenticità dell'origine nonché l'integrità del documento siano garantite dall'apposizione di una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e realizzata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura o da altri metodi idonei a garantire un livello di sicurezza analogo²⁵.

Si segnala, inoltre, che la proposta, pur senza arrecare sostanziali modifiche, **accorpa in un unico articolo**, il 255, le disposizioni contenute nell'attuale formulazione negli artt. 255, 256 e 257. La nuova norma, dunque, dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché i seguenti soggetti assolvano all'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA standard:

1. l'acquirente di oro da investimento in quanto debitore dell'imposta o l'acquirente nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento ove lo Stato membro si avvalga della facoltà di designarlo come debitore dell'imposta;
2. le persone considerate debentrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio, in conformità agli articoli da 194 a 197 e all'art. 204;
3. gli enti non soggetti passivi debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

²⁴ A tal fine, il previgente art. 254 è soppresso e il relativo contenuto è trasferito in un nuovo articolo, il 257-*bis*, nell'apposita sezione della direttiva dedicata alle altre dichiarazioni ed informazioni.

²⁵ Ai sensi dell'art. 2, punti 2, 6 e 10 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo.

Da ultimo, la proposta di direttiva introduce i nuovi artt. 255-*bis* e 255-*ter*. In base alle disposizioni menzionate, un regolamento di esecuzione della Commissione deve prevedere i **dettagli tecnici** relativi alle informazioni attinenti al contenuto obbligatorio e a quello aggiuntivo della dichiarazione IVA standard (di cui agli artt. 250 e 251) nonché alle definizioni e alle procedure comuni per la presentazione delle informazioni; altresì, con lo stesso regolamento, sono previsti i metodi elettronici comuni che offrano un livello di sicurezza sufficiente per la presentazione della dichiarazione IVA standard.

2.3. Le modifiche in materia di termini di presentazione e di versamento

La finalità del complesso di disposizioni di seguito segnalate è quella di ridurre la frequenza di presentazione della dichiarazione e il termine di versamento dell'imposta, in quanto entrambi sarebbero dovuti con un minimo di un mese e un massimo di due mesi dal termine del periodo d'imposta, così come di seguito identificato.

È, a tal proposito, previsto che il **periodo di imposta**, a norma dell'art. 252, paragrafo 2, debba essere mensile per tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese per le quali è stabilita una cadenza trimestrale²⁶, salvo la possibilità di prorogare il termine per un periodo massimo di un anno.

Al fine di stabilire una **scadenza minima per la presentazione della dichiarazione**, con il nuovo art. 252, paragrafo 1, è stabilito come termine la fine del mese successivo al periodo di imposta, fatta salva la facoltà di proroga di un ulteriore mese.

Rimane ferma la possibilità per gli Stati membri di **esonerare** determinate categorie di imprese dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA standard, a patto che tale previsione sia applicata uniformemente per tutte le stesse imprese dei diversi Paesi membri.

A tal fine, l'art. 272, primo paragrafo, comma 2 della direttiva, è soppresso e sostituito dal paragrafo 1-*bis*, il quale prevede che gli Stati membri non possono esentare i seguenti soggetti passivi dagli obblighi di seguito elencati:

- a) i soggetti passivi che non effettuano alcune delle operazioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141 dagli obblighi di fatturazione di cui 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3;
- b) i soggetti passivi che non effettuano alcune delle operazioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141 e i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli artt. 132, 135 e 136, degli artt. da 146 a 149 e degli artt. 151, 152 e 153 dagli obblighi inerenti alla dichiarazione IVA standard.

Per quanto concerne i **termini di versamento**, per effetto del nuovo art. 206, questi coincidono con il momento della presentazione della dichiarazione ovvero il termine ultimo stabilito per la sua presentazione; conseguentemente, è soppressa nella proposta, al fine di armonizzare anche i termini del pagamento, la facoltà per gli Stati membri di prevedere termini di versamento differenti ovvero di richiedere acconti provvisori.

Si segnala, inoltre, che la proposta di direttiva sopprime l'art. 253, in quanto reca una **norma specifica per la Svezia** in materia di proroga ai termini di presentazione della dichiarazione, evidentemente incompatibile con le esigenze di armonizzazione.

²⁶ Le microimprese sono quelle aventi un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro (cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese).

2.4. I termini in materia di correzione delle dichiarazioni

Il secondo paragrafo del nuovo art. 250 prevede che i soggetti passivi siano autorizzati dagli Stati membri ad apportare **correzioni alla dichiarazione IVA standard** entro un termine fissato dagli stessi Stati.

Si rileva che i nuovi artt. 255-*bis* e 255-*ter*, precedentemente menzionati, riguardano anche la materia delle correzioni delle dichiarazioni. Con apposito regolamento della Commissione europea, infatti, sono previste delle **procedure comuni** per la correzione delle dichiarazioni IVA standard.

2.5 Altre dichiarazioni ed informazioni

Va innanzitutto premesso che, con la soppressione degli artt. 260 e 261, sono abrogate, ed il relativo contenuto è trasferito all'interno della dichiarazione IVA standard:

- **le dichiarazioni concernenti le importazioni di beni;**
- **la comunicazione dati IVA annuale.**

La proposta di direttiva introduce, inoltre, una nuova “sezione 2”, denominata “altre dichiarazioni ed informazioni”, all'interno della quale si collocano, tra gli altri, gli artt. 257-*bis*, 258 e 259.

Come precedentemente segnalato, il contenuto dell'art. 254, il quale attualmente prevede che siano inserite in dichiarazione IVA **le informazioni relative all'acquisto di mezzi di trasporto nuovi**, è soppresso ed il relativo contenuto è inserito, con la medesima formulazione, nel nuovo art. 257-*bis*. Conseguentemente, tali informazioni, piuttosto che essere inserite nella dichiarazione IVA standard, diventano oggetto di un'autonoma comunicazione.

Rimangono, invece, invariati l'art. 258, concernente le modalità di dichiarazione disciplinate dagli Stati membri relative agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi e dei prodotti soggetti ad accisa, e l'art. 259, riguardante la comunicazione delle informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria per le operazioni menzionate.

Allegato. Confronto tra la dichiarazione IVA nazionale in base a quanto previsto dalla direttiva europea e la dichiarazione IVA standard

| Ambito di intervento | Dichiarazione IVA nazionale, così come recepita dalla disciplina interna in base alla direttiva IVA 2006/112/CE | Dichiarazione IVA standard | Riferimenti normativi |
|--|--|--|--|
| Denominazione e scopo | <p>L'attuale dichiarazione annuale assume una denominazione propria a seconda del Paese.</p> <p>In Italia il modello di riferimento, approvato annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è denominato "Modello IVA".</p> <p>Dal punto di vista delle funzioni, va ricordato che i soggetti passivi IVA, anche se nel periodo di riferimento non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini del tributo, sono obbligati alla presentazione di una dichiarazione annuale relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che consente la liquidazione definitiva del debito o del credito del contribuente e permette la determinazione del suo volume di affari. Altresì, essa risulta essere la base attraverso la quale applicare alcuni meccanismi dell'imposta, come il pro-rata, nonché la comunicazione della rettifica di eventuali errori compiuti nel corso delle liquidazioni periodiche.</p> | <p>La dichiarazione IVA proposta è denominata "dichiarazione IVA standard".</p> <p>Essa mira ad una riduzione dei costi amministrativi e dei costi burocratici per le imprese, in quanto, è volta a sostituire le singole dichiarazioni nazionali, permettendo di uniformare in un nuovo modello le stesse informazioni di base da trasmettere entro le stesse scadenze in tutto il territorio comunitario, superando in tal modo anche i rilevanti problemi di lingua presenti nelle attuali dichiarazioni nazionali. Altresì, essa dovrebbe tradursi in un maggior rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, poiché ha la finalità anche di consentire un più efficace controllo fiscale da parte delle Amministrazioni Finanziarie dei singoli Stati membri dell'Unione Europea.</p> | <p><i>Artt. 178, 185, 211, 271 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Artt. 178, 185, 211, 271, 318 della proposta di direttiva</i></p> |
| Contenuto minimo obbligatorio | <p>Nella dichiarazione IVA, in base alla direttiva IVA, devono essere contenuti tutti i dati necessari per determinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'importo dell'imposta esigibile; 2. l'importo delle detrazioni da operare; 3. l'importo complessivo delle operazioni relative all'imposta e alle detrazioni; 4. l'importo delle operazioni esenti. <p>La normativa interna prevede che nella dichiarazione IVA sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire direttamente.</p> | <p>Nella dichiarazione IVA standard devono essere riportate le seguenti informazioni, suddivise in 5 caselle, a cui se ne aggiungono due temporanee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'importo dell'imposta esigibile; 2. l'importo della detrazione operata; 3. l'importo netto dell'IVA da versare o da rimborsare; 4. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle operazioni per cui l'imposta è divenuta esigibile, compreso l'importo delle operazioni esenti; 5. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle operazioni in relazione alle quali siano operate le detrazioni; 6. l'importo totale delle cessioni di beni intracomunitarie per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2019; 7. l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2019. | <p><i>Art. 250 della direttiva 2006/112/CE; art. 8, comma 2 d.P.R. 322/1998</i></p> <p><i>Art. 250 della proposta di direttiva</i></p> |
| Contenuto aggiuntivo riferito alle operazioni per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso del periodo di imposta | <p>Nella dichiarazione IVA relativa a un dato periodo d'imposta devono figurare le informazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'art. 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta; 2. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli artt. 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione; | <p>Nella dichiarazione IVA standard è previsto il seguente contenuto aggiuntivo di 10 caselle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per ciascuna aliquota; 2. l'importo totale delle cessioni di beni intracomunitarie per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019; 3. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore dell'imposta a norma dell'art. 196; 4. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di | <p><i>Art. 251 della direttiva 2006/112/CE</i></p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>3. l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;</p> <p>4. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel territorio di un altro Stato membro;</p> <p>5. l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'art. 197 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.</p> <p>La normativa interna prevede che il contribuente indichi nella propria dichiarazione un complesso di informazioni le quali sono racchiuse, nel caso del Modello IVA italiano, in 586 caselle.</p> | <p>servizi non comprese alla lettera c) il cui destinatario è debitore dell'imposta;</p> <p>5. l'importo totale relativo alle cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità (ex art. 146, paragrafo 1, lettere a) e le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato (ex art. 146, paragrafo 1, lettere b);</p> <p>6. l'importo totale di qualsiasi altra operazione non compresa nelle lettere da b) a e);</p> <p>7. l'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sugli acquisti intracomunitari di beni, o sulle operazioni assimilate; - sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi il cui destinatario è debitore dell'imposta; - sull'importazione di beni, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà di esonerare dal pagamento i soggetti passivi o i debitori di imposta al momento dell'importazione, purché tale circostanza sia indicata in dichiarazione (ex art. 211, secondo comma). | <p><i>Art. 251, par. 1 della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Contenuto aggiuntivo riferito alle operazioni per le quali è effettuata una detrazione dell'IVA nel corso del periodo di imposta</p> | <p>Il contenuto aggiuntivo contemplato dall'attuale normativa è interamente disciplinato dall'art. 251 sopra riportato.</p> <p>Per la disciplina interna, si fa riferimento al contenuto della dichiarazione, così come disciplinato dal decreto attuativo IVA e dal relativo modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.</p> | <p>La dichiarazione IVA standard, oltre al contenuto obbligatorio, può prevedere, salvo l'obbligo di informare il comitato istituito di cui all'art. 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tutte ovvero solo alcune delle seguenti informazioni standardizzate in ulteriori 8 caselle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute diverse da quelle di cui alle lettere da b) a g); 2. l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019; 3. l'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni o sulle operazioni assimilate; 4. l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute il cui destinatario è debitore dell'imposta a norma dell'art. 199 o 199-bis o di una misura nazionale autorizzata in virtù dell'art. 119-ter o dell'art. 395; 5. l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi ricevute, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore dell'imposta a norma dell'art. 196; 6. l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese nelle lettere c) e d) il cui destinatario è debitore dell'imposta; 7. l'imposta e l'importo totale, al netto dell'IVA, delle importazioni di beni; 8. le eventuali rettifiche delle detrazioni qualora le stesse siano superiori ovvero inferiori a quelle a cui il soggetto passivo ha diritto. | <p><i>Art. 251 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Art. 251, par. 2 della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Contenuto aggiuntivo relativo a regioni o territori specifici in cui vigono norme speciali ovvero a operazioni che sono coperte da regimi speciali</p> | <p>Il contenuto aggiuntivo contemplato dall'attuale normativa è interamente disciplinato dall'art. 251 precedentemente riportato.</p> <p>Per la disciplina interna, si fa riferimento al contenuto della dichiarazione, così come disciplinato dal decreto attuativo IVA e dal relativo modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.</p> | <p>Nella dichiarazione IVA standard è prevista la possibilità di introdurre, per motivi giustificati e con riferimento a regioni e per territori specifici in cui vigono norme speciali ovvero per le operazioni che sono coperte da un regime speciali, ulteriori informazioni non presenti nel modello standardizzato, dandone notizia al comitato permanente per la cooperazione amministrativa. Nello specifico, tali informazioni concernono ulteriori 2 caselle nelle quali possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il calcolo dell'importo dell'imposta divenuta esigibile; 2. il calcolo per l'importo dell'IVA detraibile. | <p><i>Art. 251 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Art. 251, par. 3 della proposta di direttiva</i></p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Operazioni relative alla cessione di mezzi di trasporto nuovi e ai prodotti assoggettati ad accisa</p> | <p>Nella dichiarazione IVA possono essere richieste le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa e le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione delle norme relative all'acquisto di mezzi di trasporto nuovi.</p> <p>La disciplina interna non prevede che tali informazioni siano incluse nella dichiarazione IVA annuale.</p> | <p>Le informazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi e ai prodotti soggetti ad accisa sono escluse dalla dichiarazione IVA standard e trasferite in apposite comunicazioni separate.</p> | <p><i>Art. 254 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Art. 257-bis della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Dichiarazioni di importazione</p> | <p>L'attuale disciplina contenuta nella direttiva 2006/112/CE prevede che siano richieste ai contribuenti delle dichiarazioni relative alle importazioni di beni.</p> <p>La normativa interna prevede che le informazioni relative alle importazioni siano contenute nella dichiarazione IVA annuale.</p> | <p>Le informazioni relative alle importazioni di beni sono incluse nella dichiarazione IVA standard.</p> | <p><i>Art. 260 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Artt. 251, par. 1, lett. g) e 251, par. 2, lett. g) della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Comunicazione dati IVA annuale</p> | <p>In base alla direttiva IVA, oltre alla dichiarazione IVA annuale, i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare, entro il febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente le informazioni dei dati IVA relativi all'anno precedente.</p> <p>Tale strumento, disciplinato come opzionale dalla direttiva comunitaria, è previsto nell'ordinamento italiano ed ha la finalità di consentire le rettifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria e il calcolo delle risorse da destinare al bilancio comunitario.</p> <p>Nella comunicazione occorre riportare, in linea di massima, i dati contabili essenziali dell'intero anno d'imposta, senza tenere conto di alcune operazioni quali: il conguaglio del pro-rata, le rettifiche della detrazione, il credito dell'anno precedente, le compensazioni, i versamenti e il credito chiesto a rimborso. Conseguentemente, sono richiesti nella comunicazione: l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'IVA, l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'IVA in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.</p> | <p>La comunicazione dati IVA annuale è soppressa come adempimento autonomo e diverso rispetto alla dichiarazione IVA; le relative informazioni sono incluse direttamente nella dichiarazione IVA standard.</p> | <p><i>Art. 261 della direttiva 2006/112/CE; art. 8-bis d.P.R. 322/1998</i></p> <p><i>Art. 251, par. 2, lett. h) della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Ulteriori obblighi dichiarativi</p> | <p>La direttiva IVA prevede che gli Stati membri possano richiedere ai soggetti passivi, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Tale facoltà è comunque esclusa per gli obblighi relativi alla fatturazione.</p> | <p>La proposta di direttiva impone il divieto circa il fatto che gli Stati membri possano richiedere ai soggetti passivi IVA di adempiere ad ulteriori obblighi, diversi rispetto a quelli previsti nelle materia relative alla fatturazione e alla dichiarazione IVA standard. In tal modo, il contenuto della dichiarazione IVA standard rimane vincolato a quello previsto dalla proposta di direttiva.</p> | <p><i>Art. 273 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Art. 273 della proposta di direttiva</i></p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Modalità di presentazione</p> | <p>La direttiva IVA prevede che la dichiarazione possa essere presentata, qualora sia richiesto dagli Stati membri, per via elettronica.</p> <p>La normativa interna prevede che la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione diretta oppure attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. L'abilitazione ai servizi telematici deve essere richiesta all'Agenzia delle Entrate mediante un'apposita procedura, valida unicamente per lo Stato italiano.</p> | <p>Le imprese devono poter presentare la dichiarazione IVA standard per via elettronica in tutti gli Stati membri, anche mediante il trasferimento elettronico di file, utilizzando firme elettroniche avanzate interoperabili in tutta l'UE o altre tecnologie che offrano livelli di sicurezza analoghi.</p> <p>La proposta di direttiva, inoltre, pur senza arrecare modifiche sostanziali, accorpa in un unico articolo alcune disposizioni previste in materia di dichiarazione per taluni soggetti. Da ultimo, è previsto che un Regolamento di esecuzione della Commissione disponga i dettagli tecnici relativi alle informazioni attinenti al contenuto obbligatorio e a quello aggiuntivo della dichiarazione IVA standard nonché alle definizioni e alle procedure comuni per la presentazione delle informazioni; altresì, con lo stesso regolamento, sono previsti i metodi elettronici comuni che offrano un livello di sicurezza sufficiente per la presentazione della dichiarazione IVA standard.</p> | <p><i>Art. 250, par. 2 della direttiva 2006/112/CE, art. 1 d.P.R. 322/1998</i></p> <p><i>Artt. 252-bis, 255, 255-bis, 255-ter, 256 e 257 della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Periodo di imposta</p> | <p>La direttiva IVA prevede che gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, a due mesi ovvero a tre mesi; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno.</p> <p>La disciplina interna prevede che il periodo di imposta coincida con l'anno solare.</p> | <p>Il periodo di imposta deve essere mensile per tutte le imprese, ad eccezione delle microimprese per le quali è stabilita una cadenza trimestrale. È infine prevista la possibilità, in ipotesi delimitate e specifiche, di prorogare il termine per un periodo massimo di un anno.</p> | <p><i>Art. 252 della direttiva 2006/112/CE; art. 2 d.P.R. 322/1998</i></p> <p><i>Art. 252, par. 2 della proposta di direttiva</i></p> |
| <p>Termini relativi alla dichiarazione ed esoneri</p> | <p>La direttiva IVA prevede che la dichiarazione dell'imposta debba essere presentata entro un termine stabilito dagli Stati membri, il quale non può in ogni caso superare di oltre due mesi la scadenza del periodo di imposta. Per la Svezia sono comunque previste delle deroghe specifiche alle regole menzionate.</p> <p>Altresì, è previsto che, per alcuni soggetti tassativamente indicati all'interno della direttiva, sia disposto un esonero da uno o più obblighi strumentali, ivi compreso l'adempimento dichiarativo. Tuttavia, tale facoltà è esclusa per i soggetti che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141.</p> <p>La normativa interna, con riferimento al termine di presentazione, prevede che il contribuente presenti tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.</p> <p>Sono dispensati dagli obblighi di presentazione i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i contribuenti che nel corso dell'anno hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta ovvero hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti formali ex art. 36-bis dello stesso decreto; 2) i produttori agricoli marginali che si sono avvalsi dell'esonero previsto dall'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972; 3) le imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che si sono avvalse del regime forfetario previsto dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972; 4) le persone fisiche, ovvero le società semplici agricole, titolari di un'unica azienda concessa in affitto a terzi, che non hanno svolto nell'anno alcuna attività rilevante agli effetti dell'IVA; 5) i rappresentanti fiscali cosiddetti "leggeri", i quali hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri Stati membri che in Italia effettuano solo operazioni non soggette a pagamento dell'IVA, l'incarico di adempiere agli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentare i modelli Intrastat; 6) le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le proloco, che si | <p>All'interno della proposta di direttiva, è stabilito come termine relativo alla presentazione della dichiarazione la fine del mese successivo al periodo di imposta, fatta salva la facoltà di proroga di un ulteriore mese. Tali disposizioni, insieme a quelle relative al versamento, comportano che, sia la dichiarazione IVA che il pagamento dell'imposta sarebbero dovuti con un minimo di un mese e un massimo due mesi dal termine del periodo d'imposta.</p> <p>Consequentemente i nuovi termini di presentazione sono così stabiliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. periodicità mensile per tutti gli operatori economici; 2. periodicità trimestrale per le microimprese; 3. periodicità annuale per alcuni casi delimitati. <p>È inoltre previsto che gli Stati membri non possono esentare i seguenti soggetti passivi dagli obblighi di seguito elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141 della direttiva 2006/112/CE dagli obblighi di fatturazione; b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141 della direttiva 2006/112/CE e i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli artt. 132, 135 e 136, degli artt. da 146 a 149 e degli artt. 151, 152 e 153 della medesima direttiva dagli obblighi inerenti alla dichiarazione IVA standard. <p>Si segnala, da ultimo, che la proposta di direttiva sopprime le disposizioni specifiche per la Svezia in materia di proroga ai termini di presentazione della dichiarazione, evidentemente incompatibile con le esigenze di armonizzazione.</p> | <p><i>Artt. 252, par. 1, 253 e 272, par. 1, comma 2 della direttiva 2006/112/CE; art. 8 d.P.R. 322/1998</i></p> <p><i>Artt. 252, par. 1 e 272, par. 1-bis della proposta di direttiva</i></p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>sono avvalse del regime speciale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;</p> <p>7) le associazioni e gli enti non soggetti passivi d'imposta, titolari del numero di partita IVA solo in quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre la soglia di esonero prevista dalla legge;</p> <p>8) le imprese extracomunitarie che svolgono attività di e-commerce e che si sono identificate in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies, d.P.R. n. 633/1972, le quali sono tenute agli adempimenti particolari previsti da tale disposizione;</p> <p>9) le persone fisiche che si avvalgono del regime speciale per i contribuenti "minimi".</p> | | |
| Termini relativi al versamento | <p>La direttiva IVA dispone che l'imposta sia pagata al momento della presentazione della dichiarazione IVA; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un'altra scadenza per il versamento ovvero possono procedere a riscuotere acconti provvisori.</p> <p>Nella normativa nazionale, il termine per il versamento dell'imposta a saldo dell'anno è fissato per tutti i contribuenti al 16 marzo.</p> | <p>Nella proposta di direttiva i termini di versamento coincidono con il momento della presentazione della dichiarazione ovvero con il termine ultimo stabilito per la sua presentazione; conseguentemente, è soppressa nella proposta di direttiva, al fine di armonizzare anche i termini del pagamento, la facoltà per gli Stati membri di prevedere termini di versamento differenti ovvero di richiedere acconti provvisori.</p> | <p><i>Art. 206 della direttiva 2006/112/CE</i></p> <p><i>Art. 206 della proposta di direttiva</i></p> |
| Altre dichiarazioni ed informazioni | <p>La direttiva IVA prevede attualmente che gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi una dichiarazione delle importazioni di beni effettuata ed una comunicazione dati annuale ai fini IVA.</p> <p>Altresì, la normativa comunitaria dispone che gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, per i quali al momento della presentazione della dichiarazione annuale, possono essere richieste tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione dell'imposta e il suo controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Infine, gli Stati membri decidono anche le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa.</p> <p>La normativa interna prevede che colui che effettua l'importazione è tenuto ad effettuare la dichiarazione doganale e gli adempimenti relativi al procedimento doganale nonché a pagare l'IVA in dogana per ciascuna operazione.</p> <p>Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, qualora il cessionario italiano sia un soggetto passivo IVA egli deve integrare e registrare la fattura ricevuta dal cedente comunitario e farla dichiarare conforme dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. A tal fine, la normativa vigente condiziona l'immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario alla contestuale presentazione di copia del Modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.</p> | <p>La proposta di direttiva europea, oltre a prevedere la soppressione delle dichiarazioni autonome relative alle importazioni dei beni e alla comunicazione dati IVA annuale, dispone che le informazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi e ai prodotti assoggettati ad accisa siano inserite in dichiarazioni separate.</p> | <p><i>Artt. 257, 258, 259, 260, 261 della direttiva 2006/112/CE; art. 70, comma 1 d.P.R. 633/1972; art. 56 d.P.R. 43/1973; art. 1, commi 9-11 d.l. 262/2006</i></p> <p><i>Artt. 257-bis, 258, 259, 260 e 261 della proposta di direttiva</i></p> |